

# Lo stato di adottabilità nell'evoluzione giurisprudenziale

# «DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA»

Legge 184/83 come modificata dalla Legge 149/2001:

*“ Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.*

*Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.*

*Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia”.*

# Parametri di valutazione dello stato di abbandono (1)

## **Netto favor per la crescita del minore nella propria famiglia**

Ha osservato la Corte Suprema di Cassazione che il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia **“impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio”, a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza”** ( Cass. Sez.1, Sentenza n. 13435 del 30.6.2016).

In quanto la dichiarazione di adottabilità rappresenta l' *“extrema ratio”*, **la seria diponibilità dei parenti a prendersi cura del minore, se concretamente accertata e verificata , può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono** ( Cass. Sez. 1. Sentenza n. 23979 del 24.11.2015).

# Parametri di valutazione dello stato di abbandono (2)

## Verifica dell'apprestamento di servizi e strumenti di sostegno al fine di rimuovere o migliorare la situazione di criticità della famiglia del minore

- Compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto nel nucleo familiare, ma soprattutto di concorrere con interventi di sostegno a rimuoverle. (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 7115 del 29.03.2011).
- La verifica della possibilità di recupero della funzione genitoriale deve essere compiuta attraverso un progetto programmato, posto in essere dalle autorità pubbliche competenti e valutato e monitorato nella sua esecuzione dal giudice. (Cass. Sez. prima civile, Sentenza n. 21110/14 del 8.7.2014.)

# Parametri di valutazione dello stato di abbandono (3)

**Rigorosa valutazione dell'impossibilità di prestare assistenza materiale e morale al minore al fine di escluderne la transitorietà e la riconducibilità a fattori causali derivanti da forza maggiore in modo da acquisire la certezza della continuità, stabilità, definitività delle condizioni obiettive e soggettive accertate, anche alla luce della mancata risposta o del rifiuto di accettare gli interventi di sostegno provenienti dai servizi territoriali**

# Parametri di valutazione dello stato di abbandono (4)

**L'esigenza di non considerare in astratto l'interesse del minore ma di collegarlo anche in funzione di bilanciamento con quello dei genitori a conservare il legame filiale, ove tale scelta non determini danni irreversibili nello sviluppo psicofisico del minore medesimo**

**( Cass. 22 novembre 2013, n. 26204)**

- Accertamento rigoroso della irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole
- Accertamento in concreto dell'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata dei figli tenendo conto della volontà dei genitori di recupero del rapporto con gli stessi.
- L'inidoneità del genitore deve essere considerata in relazione alle sue condizioni personali di salute economiche e culturali